

NR. 15916 /2015 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA

SEZIONE XI CIVILE

Nella persona del Presidente Dott. Francesco Mazza Galanti
ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nella causa, n. 15916/2015 R.G., promossa da: nato a Benin city (Nigeria) il
6.9.1996, difeso dall'Avv. Federico Lera ed elettivamente domiciliato in Sarzana, Via Otto marzo n.
3 presso lo studio del suddetto difensore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova in data 2.10.2015, a lui notificato il 25.11.2015 con il quale la Commissione ha respinto le sue domande di protezione internazionale e ha deciso per la non sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5 del D. Leg.vo n. 286/1998.

Il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio, mentre la Commissione Territoriale, lo stesso giorno in cui era stata fissata la prima udienza, vale a dire il 19.6.2016, ha fatto pervenire una relazione, sottoscritta dal Presidente Coordinatore, nell'ambito della quale venivano espone le ragioni per cui era stata respinta la richiesta di protezione internazionale formulata dallo A tale relazione è stata allegato il verbale delle dichiarazioni rese dall'istante avanti alla Commissione nell'audizione personale il 2.10.2015, nonché il provvedimento di diniego emesso in pari data dalla Commissione, documenti, peraltro, già prodotti dal difensore del ricorrente.

Il ricorrente ha chiesto in ricorso l'annullamento del provvedimento impugnato ed il riconoscimento a suo favore della protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria) o umanitaria.

In occasione della prima udienza era comparso unicamente il difensore del ricorrente, il quale aveva fatto presente che soltanto il giorno precedente l'unico interprete noto e reperibile di lingua nigeriana aveva fatto presente la sua impossibilità di presenziare all'udienza. Per questo motivo, abitando lo a Bolzano, si era preferito non farlo comparire al fine di evitargli una comparizione personale sostanzialmente inutile in mancanza dell'interprete.



L'interessato è, invece, regolarmente comparso all'udienza di rinvio del 21.7.2016 e, non avendo una sufficiente conoscenza della lingua italiana, ha fatto ricorso all'interprete portando con sé un proprio connazionale che già in altre occasioni aveva assunto tale incarico. Il ricorrente, in questa sede, come meglio si evidenzierà nel prosieguo, ha confermato, nella sostanza, quanto affermato avanti alla Commissione nel corso della sua audizione, rendendo le dichiarazioni riportate nel verbale di udienza cui è possibile fare integrale rinvio.

Il difensore, all'esito del libero interrogatorio, tenuto conto del tenore delle dichiarazioni rese dal suo assistito, ha rinunciato alle domande principali riguardanti lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, insistendo unicamente per la concessione di un permesso per motivi umanitari.

Al termine della discussione, questo giudice si riservava la decisione.

Venendo al racconto dell' , va detto che il richiedente protezione, anche in questa sede, come già durante la sua audizione in sede amministrativa, ha ribadito di essere rimasto coinvolto, nel lontano gennaio 2012, in una rissa, scatenatasi durante un funerale, al solo scopo di cercare di difendere un suo amico che era stato preso di mira da un gruppo di persone ubriache. Aggredito a sua volta, aveva, nell'occasione, riportato ferite da arma da taglio al collo e al braccio, motivo per cui era stato ricoverato in Ospedale dove era stato medicato e trasfuso di sangue (nel corso del libero interrogatorio, egli ha mostrato la presenza sul suo corpo delle cicatrici frutto della citata aggressione). Avendo appreso che le persone che lo avevano assalito lo volevano eliminare, per alcune ore si era nascosto (fuori dall'Ospedale), e si era poi dato alla fuga, raggiungendo dapprima la città di Abuja e poi la Libia. Durante il libero interrogatorio, egli ha precisato che un amico gli aveva dato un passaggio in macchina sino alla capitale (Abuja); un'altra persona lo aveva poi accompagnato sino in Niger (dove si era fermato circa un mese avendo reperito lavoro); in un secondo tempo, aveva trovato un passaggio dal conducente di un furgone ed era entrato in Libia raggiungendo Tripoli; infine dopo essere rimasto in Libia più di un anno, si era imbarcato e aveva raggiunto l'Italia nell'ottobre del 2014.

Tutto ciò precisato, prima di entrare nel merito della presente decisione, appare opportuno richiamare i principi generali in materia premettendo, in punto di diritto, che il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal D. Leg.vo. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal D. Leg.vo. 21 febbraio 2014, n. 18 (attuativo della citata direttiva 2011/95/UE).

Innanzitutto, l'art. 2 del D. Leg.vo 2007 n. 251, definisce "rifugiato" il "cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale



per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore, non vuole farvi ritorno...”. L’art. 7 del citato testo normativo esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere precisando che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a). L’art. 8, al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, definisce i motivi della persecuzione.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l’art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire, e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

In particolare l’art. 5 della citata normativa in materia, prevede che responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l’art. 3 del D. Leg.vo n. 251/2007, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l’autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente, dai riscontri effettuati, sia in generale attendibile. In proposito, la Suprema Corte (si v. in arg. ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), ha precisato che si tratta di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, tutti incentrati sulla verifica della buona fede



sogettiva nella proposizione della domanda”, e che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici. Del resto, la stessa Corte di legittimità aveva già da tempo precisato che in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia” (così Cass., SS.UU., 17.11.2008 n. 27310). Anche la giurisprudenza di merito, in ossequio a tali principi, ha avuto modo di sottolineare che la legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, “allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”.

Venendo al caso di specie, la Commissione Territoriale ha respinto le richieste del ricorrente, considerando “poco credibile” il racconto “nella descrizione dei fatti occorsi e nella logicità delle motivazioni che sostengono la narrazione in particolare” ed affermando che, in caso di rientro nel paese di origine, egli non sarebbe a rischio di “persecuzione” per uno dei motivi previsti dalla Convenzione di Ginevra, né di un danno grave ai sensi dell’art. 14 del D. Leg.vo n. 251/2007.

Ritiene, invece, questo giudice che il racconto del richiedente sia adeguatamente articolato e preciso, e che egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso. L’interessato infatti, ha sostanzialmente riferito la stessa versione dei fatti, sia in sede di audizione amministrativa che in sede di audizione giudiziale. Nel corso della udienza avanti a questo Tribunale, egli è parso del tutto attendibile e credibile, e il fatto di non avere fornito descrizioni particolareggiate in ordine alle modalità della rissa o alle cure ricevute in Ospedale, come rilevato dalla Commissione, non appare decisivo ai fini di un giudizio negativo circa la sua credibilità (e ciò appare tanto più vero se si considera che i fatti in questione risalgono ad oltre tre anni e mezzo fa). E, d’altra parte, le sue complessive dichiarazioni sono risultate coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali di cui si può disporre. In proposito non si può fare a meno di sottolineare che la stessa Commissione ha espressamente affermato che è assolutamente credibile quanto riferito circa il fatto che possa scaturire una rissa “durante un funerale nigeriano dove non sono infrequenti gli eccessi nell’uso di alcool”.



Tutto ciò precisato, ribadita la credibilità del richiedente, non ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o della pure invocata protezione sussidiaria. I fatti esposti dal ricorrente, come correttamente opinato dalla Commissione, non risultano infatti integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, ma neanche di un rischio, in caso di rientro, di un danno grave ed individuale alla vita del ricorrente, con conseguente esclusione anche dei presupposti per la protezione sussidiaria.

Ritiene, peraltro, questo Ufficio che sussistano, ai sensi dell'art. 32, comma 3, del D. Leg.vo n. 25/2008, gli estremi per il riconoscimento della protezione umanitaria. E, infatti, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte (si v. Cass. 1 luglio 2014, n. 22114), tale misura protettiva deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere la quale può sussistere in presenza di “un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato” (così ad es. Cass., 27 ottobre 2015, n. 21903). Ne deriva che, stante la già affermata sostanziale credibilità del racconto effettuato dall' i comportamenti violenti posti in essere dal gruppo di persone che lo ha aggredito, potrebbero certo ripetersi in caso di rientro in patria del ricorrente, e non v'è dubbio che tale situazione ben possa integrare quel timore per un “sistema di vendette” cui la Cassazione fa riferimento. In altre parole, in caso di ritorno nel suo paese, l'odierno ricorrente verserebbe in una situazione di particolare vulnerabilità idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali.

Sussistendo la menzionata situazione meritevole di tutela umanitaria, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Genova, deve essere annullato in tale parte e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del D. Leg.vo 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La natura del provvedimento e la circostanza che la pubblica amministrazione non si è neppure costituita nel presente giudizio giustificano la integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

annulla il provvedimento in data 2.10.2015 della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, nella parte in cui dispone che “...non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286”.



Ordina la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio a _____ nato a Benin city (Nigeria) il 6.9.1996, del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della presente procedura.

Genova, 2 settembre 2016.

IL GIUDICE

Francesco Mazza Galanti

